

## Self cleaning “di facciata”

Data di pubblicazione: 16 Marzo 2022

sentenza 15 marzo 2022\* (sulla legittimità o meno del diniego di reinscrizione all'Albo dei fornitori, per perdita dei requisiti ex art. 80 d. lgs. 50/2016, quale conseguenza di una condanna penale subita dal Presidente e dall'amministratore delegato della società interessata e per inadeguatezza delle misure di *self cleaning* successivamente adottate dalla compagine sociale).

**TAR VENETO, SEZ. III - sentenza 15 marzo 2022 n. 437** - Pres. Farina, Est. Bertagnolli - xx xx s.r.l. (Avv.ti Uliana e Guerzoni) c. Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Avv.ti A. Gaz e E. Gaz) - (respinge).

**Contratti della P.A. - Albo e/o elenco dei fornitori per lavori - Stabilmente detenuto da una società di gestione di servizi pubblici - Cancellazione e diniego di reinscrizione di una società - Per perdita dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 - Riferimento ad una condanna penale subita dal Presidente e dall'amministratore delegato ed alla inadeguatezza della misure di *self cleaning* adottate - Legittimità - Fattispecie.**

**E' legittimo il diniego di reinscrizione di una società all'Albo dei fornitori dei lavori, stabilmente detenuto da una società di gestione di servizi pubblici, che sia motivato con riferimento alla perdita dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016, quale conseguenza di una specifica condanna subita dal Presidente e dall'amministratore delegato della società stessa ed alla inadeguatezza della misure di *self cleaning* successivamente adottate, ove: a) la compagine sociale dell'impresa richiedente l'iscrizione nell'Albo dei fornitori sia costituita, di fatto, da una sola persona fisica; b) il capitale sociale della società interessata sia, quindi, integralmente detenuto da altra società, il cui capitale sociale, già di proprietà del Presidente, sia stato da questi trasferito (dopo la sua condanna) ad un altro soggetto, c) quest'ultimo sia stato anche nominato amministratore unico di tutte le società ora citate. Ciò al chiaro scopo di mantenere il controllo delle società stesse nella sfera di influenza del precedente proprietario ed amministratore; trattasi di mere operazioni, sul piano del rinnovo della compagine sociale e della nomina del nuovo amministratore unico, qualificabili come di sola “facciata”, in quanto tali inidonee a configurare un vero comportamento dissociativo rispetto ai soggetti le cui condotte comporterebbero una riprovazione, e quindi inidonee a garantire una futura affidabilità dell'impresa (1).**

(1) Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna che il *self cleaning*, infatti, è ravvisabile, alla luce della normativa comunitaria, quando si è in presenza di un ravvedimento operoso che consente all'operatore economico di dimostrare la sua persistente e concreta affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione – superando l'attitudine preclusiva dell'accertata sussistenza di una o più cause di esclusione -, la cui matrice eurounitaria oggi sta nell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE. Compete, in ogni caso, all'amministrazione aggiudicatrice il compito di valutare se le misure adottate dal concorrente siano state realmente sufficienti, tenuto conto della gravità e delle particolari circostanze del reato o dell'illecito commesso.

La norma nazionale, a sua volta, impone il ricorrere di due distinte circostanze, perché sia ravvisabile il ravvedimento operoso: l'intervenuto risarcimento o l'assunzione, da parte del -OMISSIS-to, dell'impegno a risarcire, “qualunque danno causato dal reato” e l'aver adottato “provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”. Nonostante la normativa nazionale non lo preveda espressamente, però, è richiesto anche che siano adottati “provvedimenti idonei a prevenire ulteriori reati”. Per definire in cosa consistano tali provvedimenti può essere utile, nel silenzio della legge, il Considerando 102 della direttiva 24/2014/UE, secondo cui tali strumenti possono consistere, in particolare, in misure riguardanti il personale e l'organizzazione, quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale,

nell'attuazione di sistemi di rendicontazione e controllo, nella creazione di una struttura di *audit* interno per verificare la conformità e nell'adozione di norme interne di responsabilità e di risarcimento.

Dunque, se per l'ordinamento comunitario sono rilevanti l'interruzione dei rapporti con i soggetti le cui condotte comporterebbero una riprovazione anche a carico dell'operatore economico e la riorganizzazione del personale e la previsione di sistemi di controllo che possano impedire il verificarsi di nuovi fatti penalmente rilevanti, anche l'attuale normativa interna tende a valorizzare in modo più pregnante l'approntamento di rimedi contro possibili future reiterazioni del reato, incidenti sulla affidabilità dell'operatore economico.

Tenuto conto di tali principi, nella fattispecie la stazione appaltante risulta aver operato una valutazione discrezionale che appare logica, razionale e ragionevole, laddove ha escluso la sussistenza di un vero comportamento dissociativo, nel senso suddetto e quindi idoneo a garantire una futura affidabilità dell'impresa.

E' stato precisato che, come anche recentemente chiarito dal Consiglio di Stato, "le misure di self-cleaning nascono e assumono rilievo a fronte di pregressi illeciti (che ne costituiscono dunque il presupposto), e valgono a dar prova che questi non sono più produttivi di effetti né di potenziali rischi pro futuro, e dunque che ragionevolmente non rappresentano un pericolo per un nuovo affidamento in favore dell'impresa" (così Cons. Stato sentenza n. 5886/2021).

---

Pubblicato il 15/03/2022

**00437/2022 REG.PROV.COLL.**

**00291/2022 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2022, proposto da

-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Uliana e Sebastiano Guerzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Gaz, e Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'esecutorietà:*

a) del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato a mezzo p.e.c. in data 28.1.2022, con cui il BIM - Gestione Servizi Pubblici s.p.a. ha rifiutato l'iscrizione dell'-OMISSIS- s.r.l. all'"Albo Lavori";

b) per quanto occorrer possa, del pregresso provvedimento prot.-OMISSIS- con cui lo stesso Direttore Generale del BIM ha cancellato l'-OMISSIS- s.r.l. dall'elenco degli operatori economici di cui al citato Albo Lavori;

c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate *medio tempore* dall'Amministrazione aggiudicatrice in relazione alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica di cui qui si controverte;

#### E PER LA DECLARATORIA

di annullamento del rifiuto di iscrizione all'Albo Lavori di -OMISSIS- s.r.l. con conseguente riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto a vedersi iscritta al Bando dei Lavori Pubblici "Avviso istituzione Albo Lavori".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;

Con il ricorso in esame è impugnato il provvedimento con cui il BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a. (di seguito anche solo BIM), dopo aver disposto la cancellazione della società -OMISSIS- s.r.l. dall'albo dei fornitori per lavori (atto anch'esso impugnato nei limiti di quanto occorra) a causa della perdita dei requisiti previsti dall'art. 80 del d. lg.s 50/2016 quale conseguenza della -OMISSIS- subita dal Presidente e dall'amministratore delegato della società stessa, ha respinto la richiesta di reinscrizione presentata dalla medesima società..

Per comprendere in modo chiaro la questione giuridica portata all'attenzione del Collegio si rende preliminarmente necessario ricostruire in modo puntuale il quadro della composizione della compagine sociale della società odierna ricorrente.

Al momento della sua iscrizione all'albo dei fornitori del BIM resistente, il capitale sociale della "-OMISSIS- s.r.l." era interamente posseduto dal socio unico sig. -OMISSIS- e la società era amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e da un amministratore delegato, il sig. -OMISSIS-.

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'albo fornitori del BIM (il 29 aprile 2019) era già in corso il -OMISSIS- che ha poi portato alla -OMISSIS- di entrambi i signori -OMISSIS- per -OMISSIS- e uso di mezzi -OMISSIS-atti ad ostacolare l'accertamento. Successivamente, l'amministratore della -OMISSIS- è stato sostituito dalla sig.ra -OMISSIS- (-OMISSIS- del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-) e la comunicazione di tale evento ha comportato la conferma dell'iscrizione dell'odierna ricorrente nel suddetto elenco.

Il 20 aprile 2021, il Tribunale di -OMISSIS- -OMISSIS-va i sig.ri -OMISSIS- e, quindi, le quote della Impresa costruzioni -OMISSIS- venivano integralmente cedute dal sig. -OMISSIS- alla società -OMISSIS- s.r.l., integralmente posseduta sempre dal sig. -OMISSIS-, che, però, ha ceduto, a sua volta, le quote della -OMISSIS- alla sig.ra -OMISSIS-, che quindi, risulta essere l'unica proprietaria della -OMISSIS- s.r.l., che è l'unico socio della -OMISSIS-. Tutte queste società hanno, quindi, conferito il ruolo di amministratore unico alla stessa sig.ra -OMISSIS-.

Nel frattempo, il 26 luglio 2021, la società -OMISSIS-(nel corso di un'assemblea in cui, oltre alla segretaria era presente solo la sig.ra -OMISSIS-, rivestendo il triplice ruolo di socio unico, amministratore unico della società e Presidente dell'Assemblea stessa) ha deliberato "di esercitare nei confronti degli ex amministratori signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- azione sociale di responsabilità ex art. 2364, n. 4 c.c.", conferendo all'amministratore unico -OMISSIS- ogni potere e facoltà all'uopo necessaria. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, sarebbe stato, dunque, adottato un adeguato comportamento dissociativo, considerata anche l'intervenuta adozione di un codice etico.

Tutto ciò non è stato, invece, ritenuto dal BIM sufficiente a integrare un'adeguata attività di *self cleaning*, in quanto: "non sia ancora stata promossa la preconizzata (da lungo tempo oramai) azione di responsabilità nei confronti dei Sigg. -OMISSIS- ed -OMISSIS-. Sotto altro profilo, anche la cessione delle quote del socio unico -OMISSIS- ad -OMISSIS- e la sostituzione del legale rappresentante della

Società appaiono mere operazioni di facciata. E ciò anzitutto in ragione del rapporto di -OMISSIS- (i.e. residenza nel medesimo luogo) tra il Sig. -OMISSIS- e la Sig.ra -OMISSIS-, Amministratore Unico di Impresa -OMISSIS- srl oltre che di -OMISSIS-, socio unico di Impresa -OMISSIS- (Società aventi la sede nel medesimo luogo). Tali circostanze oggettive rendono del tutto inverosimile l'effettività della dissociazione, difettando con tutta evidenza la necessaria chiarezza e completezza della presa di distanze dai soggetti cessati. Quanto poi al fatto di aver adottato un Codice Etico, va osservato che lo stesso si limita a dettare mere regole di condotta, senza tuttavia essere accompagnato da adeguate misure organizzative/gestionali in seno all'impresa idonee a scongiurare il ripetersi di analoghi episodi" (così si legge nel provvedimento datato 11 gennaio 2022).

Ne è conseguita la cancellazione dall'albo.

La -OMISSIS- s.r.l., il 24 gennaio 2022 ha, quindi, presentato una nuova domanda di iscrizione, rappresentando come l'atto di citazione per l'azione di responsabilità fosse stato notificato in data 5 novembre 2021 e a ciò abbia fatto seguito la sottoscrizione, in data 13 dicembre 2021, di un atto di transazione, prevedendo l'obbligo dell'ex amministratore -OMISSIS-to di risarcire la società -OMISSIS- per il danno all'immagine subito.

La richiesta è stata respinta con le stesse motivazioni.

Parte ricorrente ha, quindi, dedotto:

1. carenza di istruttoria e di motivazione, considerata la laconicità del diniego, che nulla ha argomentato in ordine alle nuove azioni di *self-cleaning* poste in essere;
2. violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 e dei diritti di partecipazione al procedimento;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 7 del d. lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

In vista della camera di consiglio solo la società BIM ha tempestivamente depositato una memoria, mentre quella di parte ricorrente e gli allegati documenti risultano essere stati tardivamente depositati, così come eccepito da controparte.

La controversia - incentrata esclusivamente sulla legittimità dell'esclusione della ricorrente dall'albo dei fornitori in ragione della -OMISSIS- subita dall'amministratore della società socio unico della medesima e dell'impossibilità di ravvisare un comportamento di *self-cleaning* - è stata dal Collegio ritenuta suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento.

A tale conclusione si addiuvano prendendo le mosse dalla considerazione che, nel momento in cui è stato adottato il provvedimento di esclusione della ricorrente dall'elenco degli operatori economici di cui all'Albo Lavori tenuto dal

BIM, la società si era limitata a cedere le quote sociali e nominare un nuovo amministratore (individuando come unico socio e come amministratore la -OMISSIS- del precedente socio unico ed amministratore) e un nuovo direttore tecnico (circostanza, questa, che, peraltro, non trova riscontro nella documentazione prodotta in atti, nella quale si dà atto solo della revoca delle funzioni di direttore tecnico in capo ai sig.ri -OMISSIS-, --OMISSIS-), nonché a preconizzare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.

E l'insufficienza di ciò ad evitare la cancellazione dall'Albo è stata riconosciuta dalla stessa ricorrente, che ha prestato acquiescenza rispetto a tale provvedimento, procedendo ad adottare nuove misure che vorrebbero essere dissociative e, conseguentemente, a richiedere una nuova iscrizione.

L'interesse della ricorrente ad una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati può, dunque, ravvisarsi solo in relazione alla caducazione del provvedimento con cui è stata respinta l'istanza volta ad ottenere un nuovo inserimento nell'elenco dei fornitori.

La nuova richiesta di iscrizione è stata presentata dopo che la società ha proposto azione di responsabilità nei confronti del precedente Presidente e del precedente amministratore delegato. Amministratore che avrebbe anche risarcito il danno, versando la somma concordata in sede transattiva a fronte del danno causato alla società.

Il giudizio di inadeguatezza delle misure dissociative adottate e il conseguente rigetto dell'iscrizione appaiono, però, immuni dai vizi dedotti.

Il *self cleaning*, infatti, è ravvisabile, alla luce della normativa comunitaria, quando si è in presenza di un ravvedimento operoso che consente all'operatore economico di dimostrare la sua persistente e concreta affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione – superando l'attitudine preclusiva dell'accertata sussistenza di una o più cause di esclusione -, la cui matrice eurounitaria oggi sta nell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE. Compete, in ogni caso, all'amministrazione aggiudicatrice il compito di valutare se le misure adottate dal concorrente siano state realmente sufficienti, tenuto conto della gravità e delle particolari circostanze del reato o dell'illecito commesso.

La norma nazionale, a sua volta, impone il ricorrere di due distinte circostanze, perché sia ravvisabile il ravvedimento operoso: l'intervenuto risarcimento o l'assunzione, da parte del -OMISSIS-to, dell'impegno a risarcire, "qualunque danno causato dal reato" e l'aver adottato "provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti". Nonostante la normativa nazionale non lo preveda espressamente, però, è richiesto anche che siano adottati "provvedimenti idonei a prevenire ulteriori reati". Per definire in cosa consistano tali provvedimenti può essere utile, nel silenzio della legge, il Considerando 102 della direttiva 24/2014/UE, secondo cui tali strumenti possono consistere, in particolare, in misure riguardanti il personale e l'organizzazione, quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale, nell'attuazione di sistemi di rendicontazione e controllo, nella creazione di una struttura di *audit* interno per verificare la conformità e nell'adozione di norme interne di responsabilità e di risarcimento.

Dunque, se per l'ordinamento comunitario sono rilevanti l'interruzione dei rapporti con i soggetti le cui condotte comporterebbero una riprovazione anche a carico dell'operatore economico e la riorganizzazione del personale e la previsione di sistemi di controllo che possano impedire il verificarsi di nuovi fatti penalmente rilevanti, anche l'attuale normativa interna tende a valorizzare in modo più pregnante l'approntamento di rimedi contro possibili future reiterazioni del reato, incidenti sulla affidabilità dell'operatore economico.

Tenuto conto di tali principi, nella fattispecie la stazione appaltante risulta aver operato una valutazione discrezionale che appare logica, razionale e ragionevole, laddove ha escluso la sussistenza di un vero comportamento dissociativo, nel senso suddetto e quindi idoneo a garantire una futura affidabilità dell'impresa.

Nel caso in esame, infatti, la compagine sociale dell'impresa richiedente l'iscrizione nell'Albo dei fornitori risulta costituita, di fatto, da una sola persona fisica: il capitale sociale della -OMISSIS-, è, infatti, integralmente detenuto dalla società -OMISSIS- s.r.l., il cui capitale sociale, già di proprietà del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, è stato da questi trasferito (dopo la sua -OMISSIS-) alla -OMISSIS-, signora -OMISSIS-, la quale è anche stata nominata

amministratore unico di tutte le società ora citate.

Ciò al chiaro scopo, di fatto riconosciuto anche nel corso della discussione orale, di mantenere il controllo delle società stesse nella sfera di influenza del precedente proprietario ed amministratore.

Fatta tale premessa generale, nello specifico non appare ravvisabile la lamentata carenza di istruttoria, dal momento che l'uso, al fine di motivare il provvedimento di diniego, della sintetica frase "Con riferimento alla Vs. richiesta di abilitazione al bando in oggetto, si comunica che la stessa è stata rifiutata per le medesime motivazioni indicate nella ns. precedente PEC prot. -OMISSIS-", non esclude che vi sia stata una compiuta valutazione della situazione rappresentata, ma sta ad indicare che quanto provato e cioè l'avvenuta notificazione dell'atto di citazione nei confronti dell'amministratore -OMISSIS-to, peraltro mai formalmente incardinato e celermente seguita dalla stipulazione di un accordo transattivo, cui ha fatto seguito il versamento di una somma di denaro, pari a -OMISSIS-, non è stato ritenuto sufficiente a superare l'ampio e articolato ragionamento sulla scorta del quale il BIM ha ritenuto, già in sede di cancellazione dall'Albo, che non fosse ravvisabile un comportamento realmente disociativo.

Il provvedimento, in quel caso, non si limitava a dare conto del mancato esercizio dell'azione di responsabilità, ma faceva riferimento a un più ampio ragionamento logico deduttivo che - considerando la concentrazione del ruolo di socio unico della società a sua volta socio unico dell'odierna ricorrente in capo alla stessa persona, che è anche l'amministratore unico di tutte tali società e che è la -OMISSIS-, convivente, dell'unico socio della società che era socio unico della -OMISSIS-, nonché amministratore -OMISSIS-to delle stesse società, sig. -OMISSIS- -OMISSIS- - ha condotto a ritenere non ravvisabili, né l'interruzione dei rapporti della società con i soggetti le cui condotte sono state -OMISSIS-te, né quella riorganizzazione societaria che il diritto comunitario individua come presupposto parimenti necessario per ritenere sussistenti i requisiti di affidabilità richiesti per poter contrarre con la pubblica amministrazione.

Rispetto a tali ulteriori profili nulla è stato rappresentato dalla richiedente l'iscrizione, con la conseguenza che la mera conferma della permanenza delle ragioni di diniego già opposte appare adeguatamente motivata *per relationem*.

Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di ricorso, ma anche, continuando a sviluppare l'argomento, della doglianza avente a oggetto la pretesa violazione dell'art. 80 del d. lgs. 50 /2016 (censura n. 3).

Infatti, tutte le operazioni effettuate da parte ricorrente sul piano della compagine sociale e la nomina del nuovo amministratore unico nella persona della -OMISSIS- del precedente titolare del capitale sociale sono state qualificate come "di facciata", esprimendo un giudizio che, proprio in ragione di quanto più sopra rappresentato (ed evidenziato dal BIM, nel provvedimento di cancellazione dall'Albo del 12 gennaio 2022), appare del tutto ragionevole.

Ciò anche con riferimento all'esercizio dell'azione di responsabilità, deliberato nel corso di un'assemblea in cui socio, amministratore delegato demandato all'esercizio dell'azione e presidente dell'assemblea sono coincise nella stessa persona e cioè la -OMISSIS- dell'ex amministratore citato, la quale ha, dopo pochi giorni, sottoscritto anche l'accordo transattivo, accettando un risarcimento del danno "all'immagine e alla reputazione cagionato all'impresa", che non vi è prova sia mai stato versato.

Nella causale del bonifico la cui ricevuta è stata prodotta in giudizio, infatti, risulta effettuato un versamento di -OMISSIS-euro qualificato, però, nella reversale, come "Rest. Imposte pagate dalla società", che è tutt'altra cosa rispetto al risarcimento del danno.

Non vi è prova, dunque, che la società sia stata effettivamente reintegrata del danno subito.

Ma, ancor più rilevante risulta essere il fatto che l'adozione del codice etico non sia stata accompagnata da adeguate misure organizzative e gestionali idonee a scongiurare il ripetersi di analoghi episodi.

Come anche recentemente chiarito dal Consiglio di Stato, "le misure di self-cleaning nascono e assumono rilievo a

fronte di pregressi illeciti (che ne costituiscono dunque il presupposto), e valgono a dar prova che questi non sono più produttivi di effetti né di potenziali rischi pro futuro, e dunque che ragionevolmente non rappresentano un pericolo per un nuovo affidamento in favore dell'impresa" (così Cons. Stato sentenza n. 5886/2021).

Tutte circostanze rispetto alle quali l'odierna ricorrente non ha fornito alcun nuovo elemento di valutazione alla stazione appaltante dopo la prima contestazione, essendosi limitata a dimostrare il (non utile per le ragioni già dette) ricorso all'azione di responsabilità.

Anche nella fattispecie in esame deve, dunque, ravvisarsi una effettiva carenza di elementi di prova univoci circa la tempestiva, completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante dell'amministratore, con la conseguenza che il provvedimento avverso deve ritenersi sorretto da una motivazione sufficiente e "scevra da vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza e, come tale, sottratta al sindacato giurisdizionale" (cfr. Cons. St., Sez. VI, sentenza 21.1.2019, n. 544).

Né può ravvisarsi la dedotta violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90.

Il provvedimento impugnato in via principale, infatti, deve essere qualificato come l'atto conclusivo di un procedimento iniziato su istanza di parte e cioè sulla scorta della richiesta di reinscrizione nell'Albo dei fornitori. Ne consegue che il BIM non aveva alcun obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, in quanto ciò avrebbe rappresentato un inutile appesantimento dell'*iter*.

Ne deriva il rigetto del ricorso, con conseguente imputazione delle spese del giudizio secondo l'ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell'Amministrazione, in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle società e delle persone fisiche citate nella pronuncia i cui nomi saranno sostituiti dalle sole iniziali.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.